



NEXI^{STEPS}

LABOUR NEWSLETTER - FEB 2/22



Il 2022
viaggia
carico
di novità.



MILANO - SESTO SAN GIOVANNI - ROMA

CF/P.IVA 10264100966 - Tel +39.02.45.47.69.50

INDICE

NOVITÀ NORMATIVE

- 1) Gestione separata: nuove aliquote
- 2) Nuovi massimali e minimali 2022
- 3) Proroga sgravi sud e nuove assunzioni al 30.06.2022
- 4) Remind detrazioni – ANF
- 5) Monitoraggio congruità occupazionale appalti (MOCOA)
- 6) Chiarimenti sulle comunicazioni preventive delle collaborazioni autonome occasionali
- 7) Ammortizzatori sociali “agevolati” per le imprese del turismo fino al 31 marzo 2022
- 8) Scadenza invio dichiarazione OT23 all’Inail
- 9) Esonero contributivo assunzioni settore turismo e stabilimenti termali

NOVITÀ CONTRATTI COLLETTIVI

- 1) Abbigliamento e confezioni industria
- 2) Editoria – industria
- 3) Nettezza urbana – municipalizzate
- 4) Telecomunicazioni
- 5) Tessile – piccola industria
- 6) Agenzie di viaggio – confcommercio

NOVITÀ NORMATIVE

Inps gestione separata: nuove aliquote.

GESTIONE SEPARATA

La legge di bilancio del 2022 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aumento dell'aliquota contributiva piena, applicata ai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie aventi diritto alla DIS COLL. Tale aliquota passa dallo 0.5% al 1.31%.

Pertanto, l'aliquota piena per la gestione separata (rivolta a amministratori di società, co.co.co., etc. non iscritti ad altra forma di previdenza complementare) è pari al 35.03% di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico della società.

Nuovi massimali e minimali contributivi.

MASSIMALI E MINIMALI

In data 28 gennaio 2022, l'INPS ha pubblicato la circolare riportante l'indicazione dei nuovi minimali e massimali applicabili per l'anno 2022.

Riportiamo nella sottostante tabella gli importi principali da tenere in considerazione per la determinazione della retribuzione imponibile IVS:

| | |
|---|--|
| Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti (da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale) | € 49,91 |
| Minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali | € 27,73 |
| Massimale contributivo annuo | € 105.014,00 |
| Retribuzione annua soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% | € 48.279,00 da riparametrare su base mensile ad un tetto di € 4.023,00 |

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Proroga decontribuzione sud e sgravio nuove assunzioni al 30/06/2022.

La Commissione Europea, con successiva conferma da parte dell'INPS in data 26 gennaio 2022, ha approvato la proroga al 30.06.2022 della Decontribuzione Sud, dell'Incentivo Donne e dello Sgravio Under 36.

Ricordiamo le misure delle agevolazioni in oggetto:

- **Decontribuzione sud:** è prevista una riduzione dei contributi previdenziali a carico azienda del 30% per i dipendenti assunti a tempo indeterminato che prestano attività nelle regioni dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, del Molise, della Puglia, della Sardegna e della Sicilia.
- Incentivo assunzione:
 - a) donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree svantaggiate,**
 - b) donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, impiegate in una professione o settore economico caratterizzati da disparità occupazionale di genere superiore al 25%,**
 - c) donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi:** prevista una riduzione dei contributi previdenziali a carico azienda pari al 100% per la durata del rapporto a termine e per un massimo di 12 mesi, oppure per 18 mesi in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, nel limite di 6.000€ annui.
- **Sgravio under 36:** è prevista una riduzione dei contributi previdenziali a carico azienda pari al 100% e nel limite di 6.000€ annui, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 che non abbiano mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nel corso della propria vita.

DETRAZIONI

Reminder detrazioni – ANF

Si ricorda che, a decorrere dal 1° marzo 2022, entrerà in vigore l'Assegno Unico Universale che sostituirà una serie di misure a sostegno delle famiglie, tra cui ANF e detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni di età che quindi non verranno più pagati in busta paga.

Si suggerisce di informare preventivamente tutti i lavoratori. A tale scopo si allega una informativa preparata da noi che può essere liberamente utilizzata.

A decorrere dal 01.01.2022 sono state modificate, oltre alle aliquote e gli scaglioni Irpef e alle modalità di gestione del trattamento integrativo per cui si rimanda alla precedente Newsletter, anche le detrazioni da lavoro dipendente.

In particolare, le detrazioni per **reddito di lavoro dipendente e assimilati** sono state incrementate al fine di “assorbire” anche i 100 EUR del c.d. Bonus “Renzi” (o “trattamento integrativo”).

Le nuove detrazioni per lavoro dipendente saranno quindi calcolate con le formule qui sintetizzate che annullano e sostituiscono quanto comunicato nella precedente newsletter:

| REDDITO | IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE |
|--------------------------------|--|
| Fino a 15.000€ | 1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380) |
| Oltre 15.000 e fino a 28.000€ | $1.910 + 1190 \times (28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)$ |
| Oltre 28.000€ e fino a 50.000€ | $1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)$ |
| Oltre 50.000€ | 0 |

Tali detrazioni, inoltre, vengono aumentate di un importo pari a 65€ qualora il reddito complessivo risulti compreso tra 25.000€ e 35.000€.

In relazione invece ai **redditi di lavoro autonomo, d'impresa e assimilati**, le detrazioni si calcoleranno come segue:

| REDDITO | IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO – D'IMPRESA |
|--------------------------------|---|
| Fino a 15.000€ | 1.265 |
| Oltre 15.000 e fino a 28.000€ | $500 + (1.265 - 500) \times (28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 5.500)$ |
| Oltre 28.000€ e fino a 50.000€ | $500 \times (50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)$ |
| Oltre 50.000€ | 0 |

MONITORAGGIO APPALTI

Monitoraggio congruità occupazionale appalti (MOCOIA).

L'INPS, con messaggio 428 – 2022 ha comunicato di aver realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOIA).

L'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti si fonda su un'attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell'appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato "Documento Congruità Occupazionale Appalti" (DoCOIA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOIA.

È possibile accedere all'applicativo tramite portale servizi INPS. In fase di primo accesso sarà necessario inserire sul portale indicazioni relative all'appalto (dati committente, dati appaltatore, etc.). si tratta di uno strumento utile ad effettuare verifiche ed accertamenti in merito alla congruità dell'appalto e per tutelare il committente in relazione alle sue responsabilità, non di una procedura obbligatoria per alcuna delle parti.

COLLABORAZIONI AUTONOME

Chiarimenti sulle comunicazioni preventive delle collaborazioni autonome occasionali.

A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni autonome occasionali, il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito, tramite alcune FAQ, che l'obbligo di comunicazione preventiva non si applica per:

- Enti del terzo settore;
- Liberi professionisti e studi professionali;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
- Procacciatore di affari occasionale;
- Lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (a mero titolo esemplificativo: i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, etc);
- Lavoratori autonomi occasionali iscritti ad albi e associazioni professionali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatori sociali "agevolati" fino al 31 marzo 2022 – settore turismo e assimilati.

Il governo ha definitivamente chiarito che non verranno prorogati gli ammortizzatori sociali covid\19, ma che, a decorrere da gennaio 2022, tutte le domande di ammortizzatori sociali dovranno seguire le procedure ordinarie.

Il decreto Sostegni Ter ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro con i codici ateco indicati nella tabella sotto riportata, di poter fare ricorso agli ammortizzatori sociali, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ordinarie.

In sostanza, i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sospendono o riducono l'attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale che normalmente ammonta:

- al 9% per la cassa integrazione;
- al 4% per il Fondo di integrazione salariale.

| TURISMO E ATTIVITA' RICREATIVE | |
|--|-----------------------|
| Alloggio | 55.10 - 55.20 |
| Agenzie e tour operator | 79.10 - 79.20 - 79.90 |
| Ristorazione | 56.10.5 |
| Catering per eventi, banqueting | 56.21.0 |
| Mense e catering continuativo su base contrattuale | 56.29 |
| Bar e altri esercizi simili senza cucina | 56.30 |
| Ristorazione con somministrazione | 56.10.1 |
| Parchi divertimenti e parchi telematici | 93.21 |
| Stabilimenti termali | 96.04.20 |
| Discoteche, sale da ballo, night-club e simili | 93.29.1 |
| Sale giochi e biliardi | 93.29.3 |
| Altre attività di intrattenimento e divertimento | 93.29.9 |
| ALTRE ATTIVITA' | |
| Trasporto terrestre di passeggeri | 49.31 - 49.39.09 |
| Gestione di stazioni per autobus | 52.21.30 |
| Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie | 49.39.01 |
| Attività dei servizi radio per radio taxi | 52.21.90 |
| Musei | 91.02 - 91.03 |

SCADENZE INAIL

Scadenza invio dichiarazione OT23 all'Inail.

È disponibile sul portale dell'Istituto il modello OT23, utilizzabile dalle aziende per effettuare le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa, in ragione delle attività svolte al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro.

Ai clienti che necessitassero di assistenza nell'invio del modulo all'INAIL si richiede di fornire al consulente di riferimento tutte le informazioni necessarie alla predisposizione e all'invio del modulo OT23 entro il 21 febbraio.

SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI

Esonero contributivo assunzioni settore turismo e stabilimenti termali.

Il Decreto Sostegni Ter ha introdotto uno sgravio per le assunzioni dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 per le aziende del settore turismo e stabilimenti termali.

Lo sgravio è pari a:

- 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale;
- 6 mesi in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il limite massimo dello sgravio è pari 8.060 € su base annua, da riparametrare su base mensile ed eventualmente alla percentuale part-time.

Si resta in attesa di una circolare attuativa INPS per l'applicazione del suddetto sgravio.

NOVITÀ CONTRATTI COLLETTIVI

ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento e confezioni industria

A decorrere dal 1° aprile 2022 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 21,00 € lordi, calcolato al livello 5. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 5 sarà di 1.823,76€.

EDITORIA INDUSTRIA

Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R)

L'Elemento di Garanzia Retributiva, pari a 250,00 € lordi, viene erogato con la retribuzione dei mesi di aprile di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente.

L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni

Tale elemento dovrà altresì essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

NETTEZZA URBANA MUNICIPALIZZATE

Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.)

È riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l'importo annuo di 150,00 € lordi a titolo di Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.) in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente.

Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno solare e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi o individuali, spetta il compenso retributivo di cui sopra e, per l'anno solare in corso, i ratei mensili dell'importo 150,00 € a titolo di C.R.A. in proporzione ai mesi in forza all'azienda.

Ai fini della corresponsione degli importi, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.

Il C.R.A. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

Una tantum

Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO, il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre, viene erogata con le competenze di febbraio 2022 la seconda tranche dell'Una Tantum per un importo lordo pari a 225,00 € ai lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'azienda e con anzianità di servizio superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione.

Detto importo:

- è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;
- è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.

Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO, il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo, erogheranno la seconda tranche con le competenze di aprile 2022, alle medesime condizioni sopra indicate.

Elemento Retributivo di Settore (E.R.S.)

Con decorrenza aprile 2022 l'Elemento Retributivo di Settore sarà incrementato. Tale aumento non darà luogo ad assorbimenti di eventuali superminimi individuali.

Gli importi dell'ERS sono indicati nella seguente tabella:

| Livello | Importo |
|----------------|----------------|
| 1 | 20,66 |
| 2 | 24,40 |
| 3 | 27,64 |
| 4 | 30,64 |
| 5 | 34,00 |
| 5.5 | 35,59 |
| 6 | 41,61 |
| 7 | 46,75 |
| Quadro | 46,75 |

Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R):

Con le competenze di aprile 2022, le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, erogheranno un importo lordo annuo di 260,00 € ai dipendenti in forza a tempo indeterminato che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dal CCNL.

Tale importo sarà pari ad una cifra inferiore, fino a concorrenza di 260,00 €, in caso della presenza di un trattamento economico aggiuntivo rispetto quello previsto dal CCNL.

L'importo dell' E.G.R. è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato nell'anno 2021 presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà altresì riproporzionato.

Minimi retributivi

A decorrere dal 1° aprile 2022 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 21,00 € lordi, calcolato al livello 5. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 5 sarà di 1.303,32 €.

Tali aumenti non daranno luogo ad assorbimenti di eventuali superminimi individuali.

Qualificati

| Livello | Minimo |
|---------|----------|
| 7 | 1.791,59 |
| Quadro | 1.791,59 |
| 6 | 1.593,64 |
| 5.5 | 1.364,03 |
| 5 | 1.303,32 |
| 4 | 1.174,98 |
| 3 | 1.056,63 |
| 2 | 931,81 |
| 1 | 789,76 |

TESSILE - PICCOLA INDUSTRIA

AGENZIE DI VIAGGIO CONFCOMMERCIO

Minimi contributivi

A decorrere dal 1° febbraio 2022 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 25,71 € lordi calcolati sul 4° livello.

Una tantum


Per il personale in forza alla data dal luglio 2019 saranno riconosciuti con la retribuzione di Aprile 2022 i seguenti importi una tantum:

| Livello | Aprile 2022 |
|--------------|-------------|
| 1 | 111,00 |
| 2 | 101,25 |
| 3 | 95,25 |
| 4 | 90,00 |
| 5 | 84,75 |
| 6 | 80,25 |
| 6.5 | 81,00 |
| 7 | 75,00 |
| Quadro A | 128,25 |
| QUADRO B | 118,50 |
| APP.PROFESS. | 60,00 |

A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.

Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Gli importi una tantum di cui sopra sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.



PER TUTTO IL 2022 SAREMO AL
TEATRO ALLA SCALA DI MILANO.